

La storia, la memoria e il diritto*

Michele Graziadei

I contributi raccolti nelle pagine precedenti offrono al lettore una magnifica occasione per ripensare diversi temi al centro dell'attualità. Non c'è dubbio, infatti, che l'epoca attuale manifesti un'"esplosione della memoria"¹. L'identità culturale dei gruppi più vari sembra essere quotidianamente affermata e fatta valere in dibattiti e contese di natura culturale, politica, giuridica.

Sul piano culturale, Claude-Lévi-Strauss, uno dei maestri dell'antropologia del ventesimo secolo, aveva colto le tracce dell'incipiente fenomeno nel secondo dopoguerra, commentando un episodio che oggi può soltanto suscitare il sorriso². Il 23 dicembre del 1951 sulla piazza antistante la cattedrale di Digione, alla presenza di circa 250 bambini, rappresentanti di tutte le comunità parrocchiali avevano acceso un rogo per bruciare il fantoccio di Babbo Natale. La pira avrebbe dovuto reagire alla cristianizzazione della festa della natività, di cui la medesima figura sarebbe stata il simbolo. L'episodio aveva diviso in due la città, e così il giorno dopo Babbo Natale era stato resuscitato dalla Municipalità, per rivolgersi ai bambini dal tetto dell'edificio comunale. Pur evitando con la consueta finezza di addebitare l'accaduto unicamente all'influenza degli Stati Uniti nella Francia del dopoguerra, Lévi- Strauss annotava: "Tutte queste usanze che, solo pochi anni fa, sembravano puerili e barocche al francese in visita negli Stati Uniti, e che venivano intese come uno dei segni più evidenti dell'incompatibilità fondamentale tra le due mentalità, si sono affermate e acclimate in Francia con una facilità e una generalità che fanno riflettere lo storico delle civiltà."³.

Il mutamento culturale avviene in tempi ben più contenuti ed è ben più rapido dell'evoluzione biologica. Tratti culturali che fino a ieri erano sostenibili, oggi vengono rigettati come insostenibili, repellenti, odiosi.

Molta acqua è passata sotto i ponti da quando Lévi- Strauss si interrogava al riguardo, ma le passioni e le rivendicazioni al centro dei dibattiti odierni - su questioni

* Il contributo è parte degli Atti del IX Convegno annuale della Rivista di Diritti Comparati "Cancellazione, Spazio pubblico, Memoria", tenutosi presso il Campus Einaudi dell'Università di Torino e il Polo del '900, il 2 e il 3 novembre 2023.

¹ Come rileva C. di Pasquale, *Antropologia della memoria: Il ricordo come fatto culturale*, Bologna, 2019.

² C. Lévi-Strauss, *Le Père Noël supplicié*, Les Temps Modernes, 77, 1952, p. 1572 ss.

³ Ibid. p. 7 (la traduzione è mia).

ben meno leggere - sembrano essere assai più forti e pervasive. L'attacco a simboli ritenuti pericolosi, quando non odiosi o oppressivi, fa parte a pieno titolo della strategia di movimenti presenti visibilmente sulla scena pubblica, talvolta sulla scena mondiale. Attacchi di questo genere sviluppano nuove strategie della memoria, perché i simboli condannati appartengono a precedenti strategie della memoria. La statua abbattuta su una certa piazza, la targa finalmente rimossa, erano state poste lì per dar corpo ad esse. In tutti questi episodi il vocabolario della memoria è dunque al centro del discorso. Come ben si sa, l'identità culturale si lega alla memoria e ne è espressione, per lo meno se per 'cultura' s'intende il patrimonio intellettuale e materiale destinato ad essere trasmesso da una generazione all'altra.

Quanto avviene oggi, è però sempre avvenuto, e talvolta è avvenuto su più larga scala, con ancor maggiore intemperanza, per lo meno se pensiamo ai gesti che colpiscono i monumenti o le testimonianze materiali di una politica della memoria. Nell'antichità si distruggevano i simboli di personaggi pubblici per cancellarne il ricordo. A Roma l'*abolitio nominis* era una vera e propria pena, comminata ai nemici dello Stato, talvolta in vita, ma retrospettivamente a coloro che in vita si erano macchiati di simili crimini⁴. La sanzione in tal modo irrogata conduceva a cancellare tutti i ricordi tangibili della persona, e mirava a farne scomparire il nome. Testimonianze di pratiche o di norme analoghe si trovano per molte civiltà dell'antichità, e quindi non mi soffermerò oltre sul punto. Venendo a tempi un poco più vicini, va ricordato come nella Francia dell'epoca rivoluzionaria la volontà di abbattere la monarchia si rivolgesse anche contro i suoi simboli, i beni in cui si manifestava l'ideale monarchico. Ci volle tutta la sagacia dell'Abbé Gregoire per spiegare ai propri connazionali la necessità di evitare lo scempio: quelli che un tempo erano beni della monarchia ora appartenevano alla nazione, e quindi potevano essere risparmiati, anzi dovevano essere conservati come patrimonio nazionale⁵. Si trattava di un'abile operazione di risemantizzazione *ante litteram* dei simboli contro cui si sarebbe altrimenti abbattuta la violenza rivoluzionaria. Nel nome della difesa della nazione il fascio di cose che altrimenti sarebbe stato distrutto prendeva nuova vita. È un processo ovvero un'operazione necessaria, come sottolinea Anna Mastromarino nel proprio contributo. Infatti la distruzione totale di testimonianze del passato, eventualmente legate a fatti odiosi, porta con sé molti rischi, e tra tutti i rischio dell'oblio. Per questo il lager di Auschwitz non è stato distrutto. Nella storia delle varie civiltà, questo processo trasformativo s'è realizzato più e più volte. Molte nostre chiese sono state costruite sulle fondamenta di tempi pagani, con materiali tratti da quei templi, e tutti sanno che alcune figure di santi si ricollegano a culti anteriori. L'ortodossia può eccepire, ma la forza dei fatti è innegabile. Credenze che storicamente infondate, sono accettate come testimonianze di fede. In breve,

⁴ L'espressione *damnatio memoriae* che ci è del tutto familiare non è dell'antichità romana, bensì di epoca posteriore.

⁵ J.L. Sax, *Heritage Preservation as a Public Duty: The Abbé Gregoire and the Origins of an Idea*, 88 Michigan L. Rev. 1142 (1990).

l'identità, spesso mobilitata in battaglie che si dicono 'culturali' è composita, ibrida, multiforme, pensata attraverso intenzioni non necessariamente coerenti, situata alla confluenza di esperienze eterogenee. Lo è nei grandi imperi della storia, ma lo è anche su scala minore, nazionale⁶. e si potrebbe andar oltre, se si vuol riflettere sulla vicenda umana fin dagli albori dell'umanità, così come è stata ricostruita dai genetisti, dagli archeologi, dai linguisti, dagli antropologi. Certo, come ricorda Sandel, nella visione comunitarista l'identità è una questione di autorealizzazione più che di scelta. Si tratterebbe di un elemento primario, originario, rispetto alla comunità politica e quindi fondativo di essa⁷. L'organizzazione sociale può allora essere considerata come un mezzo per dar voce a ciò che gli individui hanno, per così dire, scoperto circa loro stessi e il mondo (e affinché persuadano gli altri del valore di quanto hanno scoperto)⁸. Per quanto seducente, tale visione non presenta un'inconfutabile verità. Non soltanto perché ogni cultura vive tensioni ineludibili – d'altra parte vivere in una comunità di individui dominati dalle stesse convinzioni sarebbe un incubo – ma perché l'identità è costruita dalle nostre scelte, dai nostri impegni, con cui ci appropriamo in modo selettivo degli elementi culturali di contesto⁹.

Ritornando al tema sviluppato nel contributo di Anna Mastromarino, la trasformazione del significato dei simboli, in vista di una memoria possibilmente condivisa, non si traduce in una ricetta unica, da applicare ovunque. La diversità dei luoghi, degli artefatti e dei contesti ove si pone il problema della memoria induce a pensare a scelte differenziate. L'Istituto Nazionale Ferruccio Parri ha individuato in Italia circa 1.400 luoghi e monumenti legati alla memoria del fascismo; il percorso rivolto a sviluppare nuovi significati per essi è necessariamente molteplice¹⁰.

La memoria come risorsa collettiva condivisa, non è mero prodotto culturale, può anche essere mobilitata a fini politici. A fronte di questo rilievo, praticamente tutti i contributi raccolti nel volume scandiscono la distinzione tra la storia e la memoria, e per ottime ragioni. Il pensiero critico sviluppatosi nel corso del tempo mira a stabilire la storiografia come mezzo per giungere ad avere una rappresentazione del passato il più possibile corrispondente ai fatti. La storiografia è animata dallo stesso desiderio di conoscenza e dalla stessa curiosità che anima ogni altra forma di sapere radicata in indagini sul mondo. È un pensiero già presente nell'antica Grecia, all'epoca di Tucidide¹¹, e poi quando si posero i fondamenti della

⁶ Per un bell'esempio di una simile analisi: D. Di Micco, *Gender and Comparative Forms of Government: A Possible Crypto-Type?*, *Italian Law Journal*, 2023, 2, p. 451 ss.

⁷ M. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 2a ed., Cambridge, 1998, p. 150.

⁸ B. Crowley, *The Self, the Individual, and the Community*, Oxford, 1987, p. 295.

⁹ A. Sen, *La ragione prima della identità*, in A. Sen, *La ricchezza della ragione*, trad. it., Bologna, 2000, p. 3 ss., spec. 14 ss.

¹⁰ Vedi la ricerca di G. Albanese e L. Ceci, *I luoghi del fascismo. Memoria, politica e rimozione*, Roma, 2022.

¹¹ Per la discussione critica: M. Kurpius, *The Reception of Thucydides in the Theory and Practice of Hellenistic Historiography*, Wien, 2021, p. 92 ss.

Michele Graziadei
La storia, la memoria e il diritto

storiografia come scienza, nel rinascimento¹², ma si tratta di un pensiero ben presente anche in altri contesti e in altre civiltà. È facile considerare una simile visione della storia come viziata da una certa venatura positivista, e la nozione di fatto storico è certamente tra le più discusse. Ma non ci sono forti ragioni per accantonarla. Infatti, mentre ciascuno può discettare sul significato di determinati fatti storici, l'accertamento dei medesimi presuppone l'impiego di precise conoscenze, che non tutti possiedono, ovvero l'acquisizione di prove con determinati procedimenti (eventualmente, con l'impiego di scienze 'dure'). L'esame autoptico un cadavere richiede certi mezzi e certe conoscenze specialistiche. Stabilire se un artefatto come il papiro di Artemidoro sia vero o falso dipende da particolari competenze, in possesso di pochi specialisti (tanto è vero che una nota fondazione ha acquistato il falso in questione per più di due milioni di euro). Se l'indagine sul fatto soddisfa i debiti requisiti, la conoscenza storica attesta quanto si ritiene sia avvenuto. Beninteso, gli storici di professione – al pari di altri – possono sperimentare condizionamenti culturali, e commettere veri e propri errori. Ma quanti scienziati hanno commesso errori, anche grossolani, o sono stati vittime di pregiudizi, o di preconcetti? Nonostante ciò la conoscenza è progredita. *Anything goes* non è dunque vero in questo campo, come in altri campi del sapere. Peraltro, un certo fatto storico è passibile di letture molto diverse, anche opposte, talvolta fantasiose, perché l'opinione ha proprio questa caratteristica, vale a dire la possibilità di posizionarsi su tutto lo spettro del pensabile (e talvolta dell'impensabile).

L'importanza della storia pubblica, di cui ci parla il bel saggio di Serge Noiret, sta proprio nel raccogliere, nel censire e nell'aiutare ad elaborare le manifestazioni collettive a fronte dei fatti più diversi con (e attraverso) le comunità partecipi e protagoniste di essi. Il ricco saggio di Eduardo Barreto Martín, dedicato alla Spagna, spazza via l'idea secondo cui a tale compito attendono esclusivamente gli storici. Un mezzo come il cinema può aiutare a scandagliare il passato, ripercorrendo aspetti della vita legati ad una determinata epoca¹³. Il regime franchista era ossessionato dal controllo del mezzo espressivo. Dopo la scomparsa del dittatore (ma talvolta anche prima, dovendo però misurarsi con la censura), il cinema spagnolo si è impegnato nel mostrare quello che il franchismo è stato, contro la sua immagine promossa dalla dittatura, per difendere i valori democratici e per consentire alla società di conoscere se stessa. Nel ventesimo secolo il cinema è stato al centro dell'immaginario collettivo. Questa centralità è leggibile anche nella vicenda relativa al cinema spagnolo nel periodo immediatamente successivo alla caduta del franchismo. In quegli anni, infatti, il cinema spagnolo ha sottoscritto in larga misura il tacito patto del silenzio riguardante i temi del franchismo e della guerra civile, ritenuti troppo divisivi in una

¹² N. J. Stephens, *The Italian Renaissance: the Origins of Intellectual and Artistic Change before the Reformation*, London, 1990, p. 176 ss.

¹³ Più in generale, come nota G. Siniscalchi, *Cinema e risemantizzazione del diritto: Dispositivi, spettatori, montaggi*, Milano 2023, il cinema è uno dei più potenti metalinguaggi per raccontare l'universo della normatività, e per immaginare nuovi modelli di costruzione dell'ordine sociale.

società alla ricerca della riconciliazione. Solo dopo l'elezione del socialista Zapatero il dibattito pubblico e politico sulla guerra civile e sul regime di Franco supererà l'oblio accettato durante la transizione, e ulteriori (alterni) impulsi politici porteranno il cinema spagnolo a trattare più ampiamente i temi legati alla guerra civile spagnola e al franchismo in tempi più recenti.

Quando l'angolo di osservazione del diritto è messo in causa si aprono nuovi versanti del discorso. Il saggio di Stéphane Pierré-Caps offre in proposito alcune considerazioni inoppugnabili. In tutti gli Stati democratici la storia deve avere libero corso. Così, la libertà dell'arte e della scienza sancita dall'art. 33 della nostra Costituzione garantisce anche la libertà di ricerca storica. Per contro, negli Stati illiberali la ricerca storica è soggetta a censure, impedimenti e vincoli di vario genere. Quando la costituzione si trasforma nel ricettacolo di un'ideologia politica illiberale, come sottolinea Pierré-Caps, questi vincoli divengono palesi. Le costituzioni liberali del XIX secolo raramente mettevano in esergo la memoria della nazione, o qualche suo tratto culturale. All'epoca la nazione era pensata come elemento politico, costruito sulla base di assunti che potevano attingere alla cultura, ma che non dovevano essere necessariamente esplicitati, o consegnati a testi di carattere costituzionale. Nel corso del ventesimo secolo si moltiplicano le costituzioni che tendono invece a proclamare l'identità della nazione, e così si passa dalla nazione come entità politica alla nazione come entità culturale, anche sul piano del diritto. Non è detto che simili proclamazioni (non infrequenti nelle costituzioni post coloniali), abbiano carattere illiberale, ma tanto meno è certo che le verità proclamate in costituzione corrispondano ad eventi storici ben stabiliti. Non di rado possono intendersi come rivendicazioni fondative della storia nazionale, intesa come collante del nuovo Stato, là dove invece il paesaggio storico non è lineare, o è davvero di altro segno¹⁴. Pierré-Caps pertanto segnala il memorialismo costituzionale quale malattia (attuale) della Costituzione. Tuttavia, la distinzione essenziale nel suo scritto è tra costituzionalismo democratico e costituzionalismo illiberale. Il primo si affida ad una concezione procedurale della costituzione. Può prendere posizione sulla memoria, ma dovrebbe farlo come è avvenuto in Spagna, per ribadire tale concezione procedurale, per ripristinare quell'approccio costituzionale. Il costituzionalismo illiberale tende invece ad imporre una verità, la quale non può essere contestata dalla libera ricerca storica, ed è pertanto di altra natura, di stampo ideologico. Gli esempi pertinenti attualmente provengono dalla Russia e dall'Ungheria. Qui la Costituzione reprime ogni ricostruzione del passato non allineata alla visione del potere, ed è ostaggio di tale potere, di cui rappresenta la manifestazione evidente. Simili tendenze non albergano esclusivamente da quelle parti, perché non sono patrimonio esclusivo di un Paese o di un'epoca.

¹⁴ Per opportune considerazioni di carattere più generale: L. Nuzzo, *Memoria, identità e uso pubblico della storia: l'invenzione del derecho indiano*, in *Forum historiae iuris*, 15 aprile 2013, <https://forhistiur.net2013-04-nuzzo>.

Michele Graziadei
La storia, la memoria e il diritto

La nozione di costituzione come set di norme di carattere procedurale emerge anche dalle pagine di Robert Cover, studioso americano prematuramente scomparso, richiamate in apertura del denso saggio di Pasquale Annicchino. Il filo del ragionamento si dipana da una premessa comune allo scritto di Pierré-Caps. Al pari di quest'ultimo, per Cover il dispositivo costituzionale interagisce e governa quanto è collocato al di là della nozione formale di costituzione, vale a dire il *nomos* di ciascuna comunità. La visione si allarga nella direzione del pluralismo. Al tempo stesso, per via di questo riferimento, la creazione di significato giuridico attribuita esclusivamente all'autorità dello Stato si presenta debole. La concezione della giurisdizione quale sede dell'interpretazione circa il significato della norma posta dallo Stato viene parimenti avvertita come insufficiente. Nei fatti, secondo Cover, le Corti, anziché interpretare, si trovano piuttosto a scegliere tra pretese normative alternative avanzate dalle parti. D'altra parte, gli scienziati della politica non hanno soverchi problemi nel concepire le corti come istituzioni politiche, sia pure non legate al circuito della rappresentanza parlamentare. Qui l'analisi del rapporto tra storia, memoria, e realtà istituzionale si fa complesso. L'indipendenza del giudiziario consente di portare all'attenzione del giudice episodi storici, anche là dove il processo politico non è pronto sul momento a fare i conti con essi, né a confrontarsi con gli effetti nefasti di tali eventi per le loro vittime. Come nota Giorgio Resta, oltre al giudice penale, viene talvolta interpellato al riguardo il giudice civile. Attraverso il prisma del diritto di proprietà, del diritto dei contratti o della responsabilità civile vengono così portate a conoscenza dei tribunali vicende legate a torti storici, come è avvenuto per alcune liti legate all'olocausto, ai crimini di guerra, alle spogliazioni o alle violenze commesse in epoca coloniale. Sono pagine importanti: la domanda di giustizia deve trovare risposta da parte degli organi dello Stato, e la stessa legittimità dello Stato dipende dalla capacità di rendere giustizia su questi temi¹⁵.

Nello scandagliare il difficile rapporto tra Stato e pluralismo normativo il contributo di Pasquale Annicchino si interroga su due aspetti critici. Da un lato, Annicchino sottolinea l'esito paradossale - contrario al pensiero di Cover - per cui i gruppi portatori di diversi *nomoi* scelgono di vivere nella dimensione del diritto dello Stato. In tal modo, tentano di garantire la propria egemonia sugli altri gruppi in competizione, con conseguente abbattimento del pluralismo. D'altro canto, egli segnala il rischio connesso all'affermarsi di un diritto ad una dimensione, frutto di una polarizzazione ormai definita in termini di *'culture wars'*, proiettate a loro volta su scala mondiale. L'etichetta sotto quale viaggiano queste controversie dovrebbe però sollevare qualche interrogativo, almeno se si ha riguardo al mondo del diritto. La giustizia può riguardare la ripartizione di risorse materiali, ma investe anche qualcosa di più delicato: ci definisce come soggetti. Cittadini o stranieri, adulti, minori, capaci, incapaci, maschi, femmine, o portatori di soggettività di altro genere.... La giustizia

¹⁵ Si veda al riguardo la ricerca condotta da: G. Resta, V. Zeno-Zencovic (cur.), *Riparare, risarcire, ricordare: un dialogo tra storici e giuristi*, Napoli, 2012.

distribuisce risorse materiali, ma al tempo stesso opera con forza immensa come sistema di riconoscimento. La giustizia come sistema di riconoscimento è non meno importante della giustizia come strumento di distribuzione. Molta parte del novecento si è concentrata sulla giustizia nel suo aspetto redistributivo. La giustizia sociale al centro di tante battaglie del novecento era intesa essenzialmente sotto questo aspetto. Mentre lo Stato ha visto declinare la sua capacità redistributiva di risorse materiali – un tema su cui non mi soffermerò qui – è aumentata la tensione sul versante della giustizia come riconoscimento¹⁶. Nuove pretese di riconoscimento sono sorte un po' ovunque, sia come reazione a autentici torti passati, sia indipendentemente da essi. E parimenti si è spezzata l'idea secondo cui lo status di cittadino risolve ogni questione di riconoscimento, di inclusione, anche morale, nella comunità¹⁷. L'emergere dei diritti umani quale sistema di tutela a livello mondiale è in parte risposta alla crisi della cittadinanza quale veicolo di diritti. Simili questioni hanno però ben poco a che fare con la 'cultura', salvo riconoscere la circolazione di alcuni elementi culturali come codici culturali decontestualizzati (come non pensare alla zucca di halloween nella vetrina del tabaccaio dietro l'angolo di casa?). Esse hanno invece molto più a che fare con la nostra concezione dello spazio pubblico in cui si svolgono le più varie pretese, nonché con quella particolare componente del giudizio nota sotto la voce 'morale'. Poiché nelle società democratiche lo spazio pubblico si è allargato per dar corso alle pretese più varie, in mancanza di morale condivisa, si pretende ora dai Tribunali la risposta agli interrogativi più difficili: quali torti e quali ragioni riconoscere?

Qualche secolo fa, si è sostenuto che, sul piano morale, la legge funziona come una briscola: "Così come gli uomini nel giocare scoprono la carta di briscola e tutta la loro moralità non consiste in altro che nel non rifiutarsi di riconoscere quella carta, così nella nostra conversazione civile, la nostra moralità è tutta compresa nel non disobbedire alle leggi"¹⁸. Si tratta della soluzione più agevole; non a caso ha guadagnato la più ampia adesione da parte dello Stato.

Il potere giudiziario può così dichiarare 'disonorevole' la condotta dello Stato, qualora violi gli impegni presi con strumenti giuridici vincolanti. È avvenuto in Canada nel 2024 con la sentenza resa dalla Corte Suprema in *Shot Both Sides c. Canada*¹⁹, la quale ha accertato la violazione da parte della Corona del trattato a suo

¹⁶ È il tema elaborato nell'opera di Nancy Fraser, su cui si veda: A. Cavaliere, *Una giustizia a due dimensioni. Redistribuzione e riconoscimento nell'opera di Nancy Fraser*, Torino, 2023.

¹⁷ Per un'analisi critica della cittadinanza, frutto di studi storici magistrali: P. Costa, *La cittadinanza*, Roma, Bari, 2005.

¹⁸ T. Hobbes, *The Questions concerning Liberty, Necessity and Chance*, in *The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth*, London, 1841, p. 194: "In the same manner as men in playing turn up trump, and as in playing their game their morality consisteth in not renouncing, so in our civil conversation our morality is all contained in not disobeying of the laws." Peraltro, lo stesso Hobbes aveva una visione più complessa delle cose: S. Holmes, *Passioni e vincoli: I fondamenti della democrazia liberale*, tr. it., Bologna 1995, p. 100 ss.

¹⁹ 2024 SCC 12.

tempo concluso con la Blood tribe appartenente alla Confederazione dei Piedi Neri in relazione a certi diritti fondiari. Pur ritenendo prescritta l'azione per la restituzione di alcuni territori già appartenenti alla tribù, la Corte ha dichiarato 'disonorevole' la condotta della Corona verso quest'ultima, in vista della durata e dell'importanza della violazione compiuta a suo danno. Secondo la Corte, la sentenza dichiarativa così pronunciata chiarisce i diritti fondiari della tribù, identifica la condotta disonorevole della Corona, e potrà quindi facilitare la riconciliazione e a ripristinare l'onore della Corona.

Se si è arrivati fin qui, dopo molti secoli, è perché non abbiamo saputo (o voluto) trovare migliori alternative, benché il costituzionalismo contemporaneo abbia provato ad indicarle, e il discorso intorno ai diritti umani sia teso a riscattare la legalità dalla visione troppo angusta del diritto propria del positivismo classico.

Il metro di giudizio delle vicende umane, come scopriamo interrogandoci intorno alla storia e alla memoria, non è però mai unicamente il diritto, anche perché le idee intorno a quanto il diritto consegue in termini di esiti morali sono varie²⁰. Certamente non è soltanto il diritto di oggi (o, peggio, di ieri) ad offrirci il metro cui guardare; inoltre, raramente tale metro è ben accetto da chi ha sperimentato il diritto dello Stato come pura soggezione, e di questo serba memoria²¹. Senza rinunciare a quello che il diritto offre, poiché non è poco, ogni tanto conviene ricordare tale verità elementare, per evitare di affidare a questo unico ed imperfetto mezzo ogni problema di giustizia.

Abstract: The present paper deals with the intersections between History, Memory and the Law. The emergence of human rights as a global system of protection is in part a response to the crisis of citizenship as a vehicle for rights. In the absence of a universally shared moral framework, the need to anchor legal and ethical principles in the historical context becomes pronounced. The intersection of History, Memory, and the Law thus underscores the importance of contextualizing legal and ethical frameworks within their historical and cultural milieu. Only by acknowledging the complexities of human experience and the enduring legacy of past

²⁰ Per un saggio esemplare al riguardo: S. Slyomovics, *How to Accept German Reparations*, Philadelphia, 2014.

²¹ La reazione degli Indiani alla sentenza citata sopra si appunta, non a torto, su questo aspetto. Si veda il comunicato stampa *AMC Discouraged by the Supreme Court's Decision in Shot Both Sides v. Canada* consultabile sul sito seguente: <https://manitobachiefs.com/press_releases/amc-discouraged-by-the-supreme-courts-decision-in-shot-both-sides-v-canada/>. V. più in generale: J. Tully, *Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge, 1995.

Michele Graziadei
La storia, la memoria e il diritto

injustices can societies hope to cultivate a more inclusive and equitable system of rights and justice.

Keywords: Law – History – Memory function – Human rights – Culture

Michele Graziadei – Professore ordinario di diritto privato comparato,
Università di Torino (michele.graziadei@unito.it)